



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE (TO)

Contratto di appalto per l'affidamento di "ANNO 2023 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"

"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

Codice Unico di Progetto: E94D22004700007

L'anno, il giorno del mese di, nella sede della stazione appaltante, sita a in Via al n. sono comparsi i seguenti signori: A), (Seguono le generalità del responsabile dell'Amministrazione), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, codice fiscale, che rappresenta nella sua qualità di, domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine "committente". B), (Seguono le generalità dell'affidatario), di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

PREMESSO CHE

- che con deliberazione n. _____ del _____ si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del lotto/i _____ della gara per l'affidamento di "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI" alla Ditta _____ (di seguito Appaltatore) per un importo complessivo presunto di € ____ oltre IVA;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
- Secondo quanto previsto nella Circolare del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 13 luglio 2023 riguardante le disposizioni applicabili agli appalti finanziati con fondi Pnrr, nonché con i fondi strutturali europei, dopo il 1° luglio 2023, a seguito dell'efficacia applicativa del nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n. 36/2023. Molte disposizioni del precedente codice D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre.
- per l'Appaltatore sono stati avviati e conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs n.36/2023
- per l'Appaltatore è stata acquisita agli atti l'informativa Antimafia dalla Prefettura, di ----- che informa che a carico della _____ e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice Antimafia;

Tanto premesso



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Rivarolo Canavese affida in appalto all'Operatore Economico - nel prosieguo indicata come Ditta, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI", per un importo di € (oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e Iva come per legge), soggetto al ribasso d'asta del% sull'elenco prezzi unitari desumibili dai Listini "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte" in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara, da applicarsi sui singoli preventivi di spesa;

ART. 2 CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

I lavori vengono affidati e accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
2. OFFERTA ECONOMICA;
4. POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA;
5. POLIZZA ASSICURATIVA RCT;
6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000;
7. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;

ART.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Il COMUNE si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la Ditta, modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente contratto relativamente alle modalità di espletamento in conseguenza di sopravvenuti cambiamenti strutturali – organizzativi o dovuti all'intervento di diverse normative nazionali o regionali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a modifiche del contratto nei limiti previsti dall'art. 106 comma 1 del Codice degli Appalti, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto durerà fino all'esaurimento dell'importo di contratto oppure fino al termine di 65 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 CONDIZIONI E MODALITA' DEI LAVORI

Le modalità di espletamento dei lavori sono regolamentate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il COMUNE si riserva la possibilità di ampliare o ridurre i lavori sulla base di nuove esigenze o di una diversa organizzazione degli stessi, senza che la Ditta possa richiedere alcun compenso di sorta oltre a quelli offerti e accettati in sede di gara.

Inoltre:

- 1) Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei lavori, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2) La Ditta garantisce l'esecuzione dei lavori oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune assumendosene la Ditta ogni relativa alea.

4) La Ditta si impegna espressamente a tenere indenne Il Comune di Rivarolo Canavese da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA DITTA

La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- 1) Erogare tutti i lavori previsti, in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) Adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- 3) Utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine la Ditta si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- 4) Osservare integralmente tutte le leggi, le norme e i regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- 5) Tenere indenne Il Comune di Caserta, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti vantati da terzi;
- 6) Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di lavori, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7) Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- 8) Osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune contraente, per quanto di rispettiva ragione.

La Ditta si impegna a documentare i lavori eseguiti con le modalità concordate prima dell'avvio dei lavori stessi.



ART. 7 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI CD. "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 21

ART. 8 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 21 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 24. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 21 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo art. 24.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. L'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 21 e/o la risoluzione del Contratto di cui all'art. 24



ART. 9 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA

CONTABILE

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ART. 10 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 11 CORRISPETTIVI

Il valore delle prestazioni del presente contratto è di € comprensivo degli oneri sicurezza pari ad €, oltre l' IVA come per legge.

Il ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta del% si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 12 MODALITA' DI FATTURAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse al Comune di Rivarolo Canavese esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

.....

.....

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE - Codice fiscale - 01413960012

Sede Legale Via Ivrea n. 60 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), il CUP, il riferimento alla misura di finanziamento PNRR e i riferimenti del contratto, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi:

- Indicazione dettagliata dei lavori prestati;
- indicazione della delibera del Comune appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato ovvero del contratto.

Come stabilito dall'art.3, comma 4, DM 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), senza il quale non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO.

Inoltre, ai sensi della Legge n. 190/2014, le Aziende Sanitarie rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA. Pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23.01.2015)".

ART. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati, di norma, entro 60 giorni dalla data di arrivo delle fatture risultante dall'acquisizione delle stesse al protocollo IVA – UOC Economico Finanziario.

Il pagamento dei lavori avverrà in acconti per ogni SAL al raggiungimento del 30% - 60% e fine dei lavori come indicato nel capitolato speciale d'appalto. Sulla base delle fatture elettroniche debitamente controllate dal direttore dei lavori o di regolari certificati emessi dallo stesso. L'ultima rata di pagamento sarà corrisposta a lavori ultimati e collaudati sulla base di regolare certificato del Direttore dei lavori, secondo quanto previsto all'art. 1.8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Il Comune procederà ai pagamenti secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento dei lavori anche in caso di ritardato pagamento.

La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati al Comune e dipendenti da tale interruzione.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della Ditta (qualora la Ditta aggiudicataria risultasse debitrice, il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS, il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla Ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 603/73.

ART. 14 CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

- 1) Le parti concordano, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che il prezzo dei lavori può essere oggetto di variazione di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo del contratto.



2) Al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 15 LA C.D. CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1 comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, e dell'art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore dichiara:

- a) Che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'appaltatore e gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Stazione Appaltante;
- b) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con il Comune per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 16 CONSEGNA DEL CONTRATTO

I termini di esecuzione del contratto decorreranno dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna.

ART. 17 ANTICIPAZIONE

In applicazione del Decreto Rilancio (D.L. del 19.05.2020 n. 34 convertito in legge 17.07.2020 n. 77), è riconosciuta all'appaltatore un'anticipazione fino al 30% dell'importo contrattuale, subordinatamente alla presentazione da parte della Ditta di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge.

ART. 18 VERIFICHE ISPETTIVE

Il comune può effettuare, per mezzo di propri incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente della Ditta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli a campione sull'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti, sulle modalità operative per lo svolgimento dei lavori.

Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate.

ART. 19 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Ai sensi del Capitolato generale d'appalto di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145:

- 1) L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 2) Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
- 3) L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.



4) Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante

ART. 20 PENALI

La Ditta sarà tenuta all'esatta osservanza degli ordini che in proposito le saranno comunicati dal R.U.P. e dalla Direzione Lavori (DD.LL.), tenendo presente che, in caso contrario, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli interventi richiesti per iscritto dal R.U.P. e dalla DD.LL., verrà applicata una penalità pari 0,6 per mille.

ART. 21 CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorso due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo. E' facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione come previsto da art. 102 del Dlgs 50/2016

“Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. “

ART. 22 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 1.4.2, e riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Si dispone un premio di accelerazione dello 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale, fino a un massimo di 30 giorni di anticipo.

ART. 23 GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta ha consegnato la cauzione definitiva emessa in data dalla Società, polizza n. per un importo massimo garantito di €. pari al% del costo dell'opera, che si allega in copia al presente contratto.

Il Comune di Rivarolo Canavese:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori o delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che Il Comune abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Comune, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta a mezzo PE, potrà risolvere di diritto il contratto per reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse adempiere entro il già menzionato termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

ART. 25 RECESSO

Il Comune ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con PEC. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che rappresentano giusta causa di risoluzione le seguenti fattispecie:

- a) l'intervenuto deposito, depositato contro la Ditta, di ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero l'intervenuta designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni;
- b) la perdita, da parte della Ditta, dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dalla procedura attraverso la quale è stata scelta la Ditta medesima;
- c) intervenuta condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale o del Responsabile Tecnico della Ditta, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l'assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.



ART. 26 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta quanto dell' Comune e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. La Ditta ha presentato, polizza assicurativa RCT n. rilasciata dalla, come previsto dall'art.103 comma 7 del D.lgs n.36/2023 a copertura di danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza è posta anche a copertura della responsabilità civile verso terzi come previsto dalla medesima norma sopra richiamata.

Resta sempre a totale carico della Ditta, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

ART. 27 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. .

ART. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Caserta della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 29 R.U.P. E D.L.

Il Responsabile del Procedimento è, tecnico in servizio presso il Comune di Rivarolo Canavese, che garantirà tutti gli adempimenti, monitoraggi, comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Direttore dei Lavori è, tecnico in servizio presso la società..... La Ditta si impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il direttore dei lavori di cui sopra.

ART. 30 DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Data la natura dei lavori, di interesse pubblico, la Ditta rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

ART. 31 RISPETTO CODICE ETICO

La Ditta si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. approvato con D.P.R. n. 62/2013.

La Ditta, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle norme del Codice di Comportamento da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dalla A.S.L. nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione delle violazioni del Codice medesimo.



ART. 32 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati contenuti nel presente atto saranno trattati dalla A.S.L. esclusivamente ai fini dell'esecuzione contrattuale e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione, anche in banca dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

ART. 33 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Torino.

ART. 34 REGISTRAZIONE E SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto sono a carico della Ditta così come la registrazione.

ART. 35 RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civ. sono specificamente ed espressamente approvate per iscritto le condizioni e le clausole contenute negli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35.

LA DITTA

IL SINDACO

..... (Sig.)

..... (Sig.)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente